



REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

IL SEGRETARIO GENERALE

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Risposta a _____

del _____

Prot. n. 17065 del 29.09.2022

Comuni dell'Isola
Ordini professionali regionali ingegneri, agronomi e forestali,
architetti, geologi e geometri

E p.c. Presidente della Regione siciliana

OGGETTO: Istanze di parere di compatibilità su progetti in sanatoria di cui all'art. 18, delle Norme di Attuazione - D.P. Reg. 6 maggio 2021, n. 9
Accelerazione procedure di rilascio delle compatibilità al PAI
CIRCOLARE ESPLICATIVA

Nell'ambito delle attività di semplificazione delle procedure di rilascio dei pareri e delle autorizzazioni dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia (AdB), è emersa la necessità di uniformare le valutazioni di competenza, nell'applicazione delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). A seguito degli opportuni approfondimenti, si è constatato pertanto, che esistono alcuni punti dell'articolato delle Norme di Attuazione emanate con il D.P.Reg. n. 9/2021, che necessitano di un chiarimento, volto alla semplificazione nelle numerose casistiche riscontrate nel corso dell'ultimo anno di applicazione.

Tra questi, la disamina delle pratiche di sanatoria edilizia può trovare, nell'applicazione della norma, una semplificazione che risponda all'oggettivo effetto frenante riscontrato.

Ad oggi, una parte delle istruttorie di compatibilità delle sanatorie, ricadenti nei territori dei grandi centri urbani, risultano sospese in attesa di integrazioni da parte degli Enti Comunali, in relazione a quanto stabilito dal comma 3, dell'art. 18.

Nello specifico, l'art.18 delle Norme di Attuazione - “*Verifica di compatibilità per le opere in sanatoria*”, recita come segue:

- 18.1. *Ai fini del rilascio della eventuale concessione in sanatoria per opere abusive che si trovano in aree perimetrati dal P.A.I., e con riferimento alle procedure, si applica quanto previsto dall'articolo precedente con le limitazioni e i vincoli di cui al presente articolo.*
- 18.2. *Fermi restando gli obblighi e i vincoli imposti dalla vigente normativa di settore in materia urbanistica, può essere rilasciato parere favorevole di compatibilità per opere abusive ricadenti in area P.A.I. solo nel caso in cui siano stati realizzati interventi di mitigazione del rischio o siano presenti elementi di mitigazione del rischio, che elevino i livelli di sicurezza e rendano l'opera compatibile con la pericolosità esistente ed in grado di assicurare l'incolinità delle persone. Di tale parere, se espresso da un Ente diverso dall'Autorità competente, se ne potrà tenere conto in sede di aggiornamento del P.A.I., solo se condiviso dalla stessa Autorità competente.*
- 18.3. *Per l'esame delle pratiche di sanatoria, al fine di individuare al meglio le problematiche del dissesto in cui ricadono e per far sì che siano scelte le soluzioni più efficaci per la salvaguardia del territorio considerando*

l'impatto cumulativo che il complesso dei manufatti esistenti ha sull'areale, le stesse dovranno essere trasmesse dall'Amministrazione comunale all'Autorità competente in maniera organica raggruppate per aree interessate dallo stesso areale di pericolosità ed accompagnate da una dichiarazione del Sindaco in cui si attesti l'assenza di ulteriori pratiche nella stessa area.

Il comma 3, dell'art. 18, quindi, richiede alle Amministrazioni comunali di inviare le pratiche di sanatoria per gruppi omogenei, comprendenti tutte le pratiche ricadenti nella singola area a pericolosità o, come specificato dalla Direttiva del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino prot. n. 10796 del 09/07/2021, in un areale avente raggio di 100 metri rispetto alla pratica oggetto di istanza.

Questo aspetto ha determinato talvolta la sospensione dei procedimenti, per alcune richieste riguardanti i centri abitati maggiori e/o con un numero di sanatorie elevato.

Se in alcuni Comuni minori è infatti possibile individuare rapidamente l'ubicazione di tutte le pratiche di sanatoria, alquanto complesso diventa, per le Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina (quest'ultima sta implementando un sistema di archiviazione informatica), e per gli altri capoluoghi di provincia.

L'intenzione espressa dal sopra citato articolo non si rivolge pertanto alle richieste di sanatoria in generale, quanto piuttosto a quelle pratiche, che hanno completato l'iter tecnico ed amministrativo e sono in attesa del solo parere di compatibilità al P.A.I.

Il tutto al fine di consentire a questa Autorità di bacino di potersi esprimere compiutamente con le dovute informazioni tecniche.

Sono definite “complete”, le pratiche che sono in possesso di tutta la documentazione amministrativa e tecnica, che hanno espletato le obbligazioni economiche e prodotto lo studio di compatibilità con il PAI.

Per quanto sopra espresso, ai fini della semplificazione delle procedure di rilascio delle compatibilità al P.A.I., il Comune dovrà inviare soltanto le pratiche di sanatoria “complete” (per come sopra indicate), raggruppate organicamente, nel raggio di 100 metri.

Conseguentemente, la dichiarazione del Sindaco o di un suo delegato, prevista dall'art. 18, comma 3 delle Norme di Attuazione, resa per una determinata istanza, dove riguardare esclusivamente le pratiche di sanatoria “complete”, ricadenti in quel raggio di 100 mt, anche nel caso che non ve ne siano altre in quell'areale.

Il Segretario Generale
SANTORO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93